

N. 01737/2014REG.PROV.COLL.  
N. 07396/2012 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7396 del 2012, proposto da:  
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge  
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei  
Portoghesi, n. 12;

***contro***

Soccorso Alpino Emilia Romagna - Servizio Regionale Nazionale del  
Soccorso Alpino e Speleologico, rappresentato e difeso dall'avv.  
Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso Luca Di Raimondo  
in Roma, via della Consulta n. 50;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Co.Na.Po - Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, rappresentato e  
difeso dagli avv. Matteo Sanapo, Roberto De Giuseppe, Giulio  
Micioni, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via  
Postumia, n. 3;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n. 00116/2012, resa tra le parti, concernente piano provinciale per la ricerca di persone scomparse

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soccorso Alpino Emilia Romagna - Servizio Regionale Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Di Raimondo, Micioni e l'avvocato dello Stato Bacosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

CONSIDERATO CHE:

- Il Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e U.T.G. - Prefettura di Piacenza , hanno impugnato la sentenza del TAR per l'Emilia Romagna - Sezione staccata di Parma - n. 116/2012 che ha accolto il ricorso proposto dal Soccorso Alpino Emilia Romagna - Servizio Regionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per l'annullamento del Piano Provinciale prot. n. 320/11/V per la ricerca di persone scomparse pubblicato il 14 gennaio 2011 nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale;
- la sentenza ha accolto il ricorso in quanto il Piano impugnato in primo grado non richiama le disposizioni dell'art. 1, comma 2, che

assegnano funzioni di coordinamento al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni. L'art. 80, comma 39, della legge n. 289/2002 ha confermato, inoltre, tale disposizione precisando che al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico "spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri Enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità", deducendo, quindi, che il coordinamento spetta a tale organizzazione, anche in presenza di Amministrazioni pubbliche, ed in particolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Non emergono elementi in contrasto con tale indicazione nel parere del Consiglio di Stato richiamato dalla Amministrazione appellante né dalle disposizioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 139/2006 che, al comma 4, tiene fermo " il rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione";

- questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto con la ordinanza n. 4437/2012 l'istanza cautelare avanzata dall'Amministrazione appellante;

- con Direttiva 9 novembre 2012 pubblicata in G.U. 1 febbraio 2013 n. 27 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dettato nuovi "indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile";

- il punto 2.3.2 della Direttiva afferma che " la ricerca di persone disperse nell'ambiente montano, ipogeo o impervio..... è specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, art.1, comma 2 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 80 , che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico".

## RITENUTO CHE:

- con la Direttiva citata la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente chiarito il ruolo del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico nello svolgimento delle operazioni di ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo, impervio di cui alla legge n. 74/2001, interpretando tali norme in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti istituzionali spettanti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di Protezione Civile, come affermato dalla citata ordinanza di questa Sezione n. 4437/2012;
- di conseguenza deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse con riferimento al ricorso di primo grado e questo deve, pertanto, dichiararsi improcedibile;
- in relazione all'andamento della vicenda processuale le spese per entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie dichiarando improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata .

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 10/04/2014**

**IL SEGRETARIO**

**(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)**

N. 01736/2014REG.PROV.COLL.  
N. 03777/2012 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3777 del 2012, proposto da:  
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge  
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei  
Portoghesi, n. 12;

***contro***

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, rappresentato e  
difeso dall'avv. Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso Luca  
Di Raimondo in Roma, via della Consulta 50; Regione Umbria,  
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Manuali, con domicilio eletto  
presso Goffredo Gobbi in Roma, via Maria Cristina n. 8;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Co.Na.Po. Sindacato Autonomo V.F., rappresentato e difeso dagli  
avv. Giulio Micioni, Matteo Sanapo, Roberto De Giuseppe, con  
domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia, n. 3;

Orazio Matteucci, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Micioni, Roberto De Giuseppe, Matteo Sanapo, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia, n. 3;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00340/2011, resa tra le parti, concernente protocollo d'intesa per unificare le procedure d'intervento del 115 e 118;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e di Regione Umbria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Di Raimondo e Micioni e l'avvocato dello Stato Bacosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

CONSIDERATO CHE:

- il Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e U.T.G. - Prefettura di Terni, hanno impugnato la sentenza del TAR per l'Umbria n. 340/2011 che ha accolto il ricorso proposto dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, per l'annullamento del protocollo d'intesa n. 0024588 del 6.8.2010 tra la Prefettura di Terni, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni ed il responsabile della centrale operativa 118 di Terni per unificare le procedure di

intervento del 115 e del 118 in caso di soccorso urgente, , nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale;

- che la sentenza ha accolto il ricorso in quanto il protocollo impugnato in primo grado non richiama le disposizioni dell'art.1, comma 2, che assegnano funzioni di coordinamento al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni. L'art. 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha confermato, inoltre, tale disposizione precisando che al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico “spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri Enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità “, deducendo, quindi, che il coordinamento spetta a tale organizzazione anche in presenza di Amministrazioni pubbliche, ed in particolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- questa Sezione del Consiglio di Stato ha respinto con la ordinanza n. 2625 del 7 luglio 2012 l'istanza cautelare avanzata dall'Amministrazione appellante invitando tra l'altro le amministrazioni interessate ad approfondire, nelle more del giudizio di merito, le questioni oggetto della controversia;

- con Direttiva 9 novembre 2012 pubblicata in G.U. 1 febbraio 2013 n. 27 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dettato nuovi “indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile”;

- il punto 2.3.2 della Direttiva afferma che “ la ricerca di persone disperse nell'ambiente montano, ipogeo o impervio..... è specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, art.1, comma 2, e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 80 , che ne

incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico”.

RITENUTO CHE:

- con la Direttiva citata la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente chiarito il ruolo del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico nello svolgimento delle operazioni di ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo, impervio di cui alla legge n. 74/2001, interpretando tali norme in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti istituzionali spettanti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di Protezione Civile, come affermato dalla citata ordinanza di questa Sezione n. 2625/2012;
- di conseguenza deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse con riferimento al ricorso di primo grado e questo debba, pertanto, dichiararsi improcedibile;
- in relazione all'andamento delle vicenda processuale le spese per entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie dichiarando improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 10/04/2014**

**IL SEGRETARIO**

**(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)**